



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per il FRIULI VENEZIA GIULIA**

Piazza Unità d'Italia, 7 – 34121 Trieste

IL PRESIDENTE

Trieste, 20/02/2020

Tramite PEC

*Prot. n. 326/U
Rif. Prot. n. /E
Allegati n. 2
Risposta a nota del*

*Referente:
Dr.ssa E. Scarso 040.6724704
Sig. R. Cavalich 040.6724707*

Università degli Studi di Trieste
UNITS Giurisprudenza
Dip. Scienze Giuridiche
UNITS URP
ateneo@pec.units.it
dsglit@pec.units.it
urp@units.it
monica.ghirardi@amm.units.it

Università degli Studi di Udine
Dip. Scienze Giuridiche
UNIUD Giurisprudenza
UNIUD URP
amce@postacert.uniud.it
disg@postacert.uniud.it
urp@uniud.it

Consorzio Universitario di Pordenone
unipordenone@pec.it

Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario
di Gorizia
consunigo@pec.it

Ordini degli Avvocati del
Friuli Venezia Giulia
ordine.avvocati.ts@avvocatitriestepec.it
segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu
segreteria@avvocatiudine.it
ordine@avvocatipordenone.it

Avvocatura Distrettuale dello Stato
trieste@mailcert.avvocaturastato.it
ads.ts@mailcert.avvocaturastato.it

Associazione Avvocati Amministrativisti
del Friuli Venezia Giulia



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per il FRIULI VENEZIA GIULIA**

Piazza Unità d'Italia, 7 – 34121 Trieste

IL PRESIDENTE

Prot. n. 272 del 12.02.2020

Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 73 del D. L. 21.6.2013 n. 69, convertito in L. 9.08.2013 n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto l'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s.m.i. (di seguito semplicemente D.L. 69/2013);

Visto il bando tipo per la selezione dei tirocinanti ex citato art. 73 del D.L. 69/2013, oltreché il relativo accordo tipo tra ufficio giudiziario e tirocinante allegati alla delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa n. 75 dell'8 luglio 2016;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;

Visto da ultimo l'art. 28, intitolato "Ufficio per il Processo Amministrativo", del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 del 28 gennaio 2018 recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa;

Articolo 1

Durata e decorrenza

1. E' indetta per l'anno 2020 la procedura per l'individuazione di n. 2 neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico - pratica presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, per la durata di 18 mesi, con decorrenza indicativamente dal mese di Giugno 2020.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
 - b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
 - c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;

ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, ad eccezione di quelli che gli sono stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, salva la facoltà del giudice affidatario di non ammetterlo alla discussione anche per i fascicoli assegnati;

h) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;

i) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa.

4. Durante il tirocinio formativo gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo stage) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
5. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.
6. Il tirocinante:
 - a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica, nonché l'elenco dei procedimenti pendenti;
 - b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;
 - c) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;
 - d) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.
7. Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi

- c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'Amministrazione della Giustizia Amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);
- d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);
- e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

Articolo 5

Modalità e termine di presentazione delle domande

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione, compilate secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del presente bando, dovranno pervenire alla Segreteria del Tribunale, sito in Piazza Unità d'Italia, 7 – 34121 Trieste, mediante posta raccomandata RR, consegna a mano, o tramite posta elettronica certificata (PEC) tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it, **entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 30 aprile 2020**, con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente bando, anche a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da copia del documento di identità in corso di validità. Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica e/o PEC per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a.
2. L'invio della domanda è a totale rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità del Tribunale ove, per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il previsto termine di scadenza. Fanno fede, qualora la domanda venga inoltrata tramite PEC, la data e l'orario di ricezione, da parte del Tribunale, indicati nel sistema di posta elettronica certificata.
3. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi al tirocinio formativo, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.
4. Gli ammessi al tirocinio formativo saranno avvertiti personalmente del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio. Gli ammessi che non si presenteranno nei termini stabiliti, saranno sostituiti mediante scorrimento della graduatoria dagli altri candidati idonei. Resta inteso che l'avvio al tirocinio è subordinato all'intervenuta stipula, a quella data, dell'accordo tra Tribunale e tirocinante (di cui allo schema di accordo tipo allegato alla citata delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 75 dell'8 luglio 2016), oltreché delle due distinte polizze di cui all'art. 3 del presente Bando.
5. Copia dello schema di domanda e dello schema di accordo sono disponibili presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale.
6. Eventuali informazioni possono essere richieste contattando gli uffici di segreteria del Tribunale (040.6724704 -711).

Uffici Centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità dei dipendenti/personale addetti/o tenuti/o al rispetto del segreto professionale o del segreto d'ufficio o impegnati/o dal vincolo contrattuale all'obbligo della riservatezza, che i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai dipendenti dei citati uffici coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio e agli eventuali soggetto esterno all'Amministrazione comunque interessati e/o aventi titolo per legge, normativa secondaria e comunitaria.

4. Il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati personali sono effettuati di regola con l'ausilio di strumenti elettronici. Le misure approntate per la sicurezza dei sistemi e degli strumenti informatici utilizzati garantiscono un'adeguata sicurezza dei dati personali. Il trattamento e la conservazione della documentazione contenente dati personali senza l'ausilio di strumenti elettronici sono soggetti a particolari misure di salvaguardia.
5. I dati personali, raccolti e trattati a fini istituzionali, anche ove non più necessari rispetto alla finalità primaria per la quale sono stati raccolti, vengono di regola conservati quale documentazione relativa al procedimento; è fatta salva, naturalmente, la facoltà dell'interessato di richiederne la cancellazione.
6. Il regolamento 2016/679 riserva (artt. 15-23 a cui, a ogni pertinente effetto, si opera rinvio), all'interessato, una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali.
7. I candidati, con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione, prendendo atto di quanto direttamente o per rinvio innanzi riportato e acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali.
8. Per ogni aspetto relativo al trattamento dei dati si fa comunque rinvio, per quanto di pertinenza, al citato Regolamento UE 2016/679, al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e ogni altra normativa vigente in materia.

Trieste, li 12 febbraio 2020.

Oria Settesoldi
(Presidente)



SETTESOLDI ORIA
12.
02.2020 13:50:19 UTC